

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SAONARA, ARQUA' PETRARCA, GALZIGNANO TERME E PONSO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE

TRA

il Comune di Saonara (PD) (C.F. _80010090282_), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Walter Stefan,

il Comune di Arquà Petrarca (PD) (C.F. _82005230287_), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luca Callegaro,

il Comune di Galzignano Terme (PD) (C.F. _82005250285_), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Riccardo Masin,

il Comune di Ponso (PD) (C.F. _82002950283_), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Matteo Chiodin,

si conviene e si stipula quanto segue

P R E M E S S O C H E

i Comuni sopra menzionati hanno disposto lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000, con le seguenti deliberazioni consiliari:

- Comune di __SAONARA_____, deliberazione n. __38__ del __21.12.2020__,
- Comune di __ARQUA' PETRARCA_____, deliberazione n. __30__ del __23.11.2020__,
- Comune di __GALZIGNANO TERME_____, deliberazione n. __68__ del __20.10.2020__,
- Comune di __PONSO_____, deliberazione n. __15__ del __26.10.2020__,

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

I Comuni di Saonara, Arquà Petrarca, Galzignano Terme e Ponso stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale. La presente convenzione appartiene alla classe II. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Veneto in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Saonara assume la veste di capo convenzione.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- La nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con i Sindaci dei comuni convenzionati. In merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
- La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaci dei comuni convenzionati cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE

Con la presente convenzione gli Enti prevedono che un unico segretario comunale presti la sua opera nelle sedi di segreteria convenzionata.

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune.

Le modalità ed il tempo di servizio del segretario presso ciascun Ente saranno stabiliti di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, tenuto conto delle percentuali dell'articolo 5 e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Nell'ambito dell'assetto organizzativo di ciascun Ente, il segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato, alle funzioni di cui all'art 97 del Decreto Legislativo 267/2000 e alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

La retribuzione spettante al segretario comunale è quella prevista dai C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali. Eventuali spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra delle amministrazioni convenzionate potranno essere rimborsate nei casi e con le modalità stabiliti nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

ART. 4 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione è da intendersi valida **a partire dalla data di assunzione in servizio del segretario nella segreteria convenzionata** e fino al 31.07.2022, fatta salva la possibilità di essere rinnovata previa deliberazione consiliare degli Enti convenzionati.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

1. **scioglimento consensuale** mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni;
2. **recesso unilaterale** di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 6 mesi.

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI

L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale e al recupero delle spese a carico dei comuni convenzionati.

La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dal vigente contratto di categoria dei segretari, graverà su ciascun Ente nella proporzione del 25 %.

Con la medesima percentuale del comma precedente saranno altresì ripartite le spese per la partecipazione ai corsi di aggiornamento e/o altro da parte del Segretario titolare o, in caso di assenza o impedimento, da parte del Vice-Segretario, nonché eventuali altre spese od oneri non derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del singolo Ente che saranno poste a carico dell'Ente stesso. In particolare, saranno ad esclusivo carico del singolo Ente che ha conferito l'incarico eventuali retribuzioni, compensi e spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale (ex art. 41, comma 4, del CCNL di categoria del 16.05.2001 e succ. accordi) e per missioni svolte nell'interesse di un solo Comune, fermo restando che il Comune capo Convenzione assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Per quanto riguarda l'indennità di risultato ai sensi dell'art. 42 del CCNL, essa sarà liquidata dal Comune capofila successivamente alla valutazione effettuata da ciascun Ente sulla base dei rispettivi obiettivi assegnati.

Il versamento delle quote a carico di ciascun Ente sarà effettuato con cadenza trimestrale su richiesta dell'Ente capo convenzione.

ART 6 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO - VICESEGRETARI

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco capo convenzione potrà incaricare uno dei vicesegretari individuati dagli enti convenzionati oppure altro segretario comunale sostituto nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Prefettura Ufficio territoriale del governo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

Il Sindaco del Comune di Saonara _____

Il Sindaco del Comune di Arquà Petrarca _____

Il Sindaco del Comune di Galzignano Terme _____

Il Sindaco del Comune di Ponso _____